

Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117.

Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 4 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 5 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 6 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 7 inserimento dell'articolo 17 al decreto del Presidente della Regione 117/20

Art. 8 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione) le parole: «40 anni» sono sostituite dalle seguenti : «41 anni non compiuti» e le parole: «il limite di età si intende superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno» sono soppresse.

Art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 è sostituita dalla seguente: « attività ammissibili».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: «azioni» è sostituita dalla seguente: «attività»;

b) al comma 2 la parola: «azione» è sostituita dalla seguente: «attività».

Art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Dopo la lettera e bis) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, è aggiunta la seguente:
«e ter) realizza nuovi impianti su terreni demaniali.» .

Art. 4 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, le parole: «fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti: «data indicata in domanda di sostegno».

Art. 5 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «o a forma di allevamento» sono inserite le seguenti: «e/o al cronoprogramma delle attività da portare a termine»;

b) al comma 2, le parole: «prima della comunicazione della finanziabilità» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60 giorni prima della scadenza del progetto. La struttura regionale competente ne determina l'ammissibilità e trasmette al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis . Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.».

Art. 6 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito; in ogni caso è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto»;

b) al comma 2, le parole «Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «Le fatture vistate vengono restituite».

Art. 7 inserimento dell'articolo 17 al decreto del Presidente della Regione 117/20

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 è inserito il seguente:

« Art. 17 bis penalità

1. Il beneficiario che ricade nelle fattispecie indicate nell'articolo 10, comma 3, lettera c) del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411/2017 non accede alla misura di sostegno della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un periodo di tre anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.».

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE